



**Spett.le
C l i e n t e
Sua Sede**

Circolare n. 5 del 24 settembre 2024

OGGETTO: patente a crediti – accesso ai cantieri – aggiornamento.

Come promesso con la ns. precedente n°4, di seguito vi illustriamo gli aggiornamenti alla luce della circolare n°4 del 23/09/2024 da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di gestione della patente a crediti e relativi adempimenti, anche in riferimento del D.M. n°132 del 18/09/2024.

L’Ispettorato chiarisce che dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi obbligati a questo adempimento, potranno presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo web:

<https://servizi.ispettorato.gov.it/>

Per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, in fase di prima applicazione, sono obbligati a presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs n°81/2008, quando richiesti dalla normativa.

La comunicazione dovrà essere inviata tramite PEC, utilizzando il modello predisposto dall’Ispettorato e che troverete qui in allegato, all’indirizzo telematico:

dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Importante: il modello dovrà essere inviato entro il 1 ottobre 2024.

L’Ispettorato precisa che la trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del **31 ottobre 2024**, e obbliga le aziende a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, entro la medesima data.

A partire dal **1° novembre 2024** invece, non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

La circolare poi dà alcuni chiarimenti circa alcuni aspetti attuativi meritevoli di precisazioni, che purtroppo non hanno del tutto soddisfatto – di seguito forniamo alcuni estratti che vi potrebbero essere d’aiuto:

Chi è tenuto ad ottenere la Patente a Crediti?

“I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o

prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).”

“il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza”.

Importante: tutte le aziende che operano presso un cantiere sono obbligate anche per la messa in opera, il montaggio e l’installazione – Ad esempio: un’impresa di produzione mobili che provvede al montaggio o alla messa in opera di arredamenti, un impiantista etc.

Quali sono i requisiti per ottenere la patente a crediti?

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;*
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;*
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;*
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;*
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;*
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.*

La circolare dà un’importante precisazione riguardo questo elenco:

“Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”.

A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (v. infra). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.”

Purtroppo, riguardo il punto e), già oggetto di approfondita riflessione nella nostra precedente circolare, non ha trovato adeguato chiarimento – ci auguriamo davvero che il Ministero del Lavoro o l’Ispettorato possano dare le delucidazioni opportune per questa problematica.

Come si trasmette la richiesta di emissione della patente?

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE - le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

In particolare, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive.

Importante: nel caso vogliate incaricare il nostro Studio dell'invio della richiesta presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, vi preghiamo di comunicarlo nel più breve tempo possibile, e comunque entro il prossimo **giovedì 26 settembre 2024**.

Per la trasmissione PEC della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, come illustrata nei precedenti paragrafi, dovrà invece provvedervi ciascuna azienda obbligata all'adempimento, tramite proprio account certificato.

Come già comunicato con la nostra precedente circolare, la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti accertata in sede di controllo successivo al rilascio - decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall'Ispettorato Territoriale competente, in caso di accertamento dell'assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente; ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l'assenza del DURC – non implicherà la revoca della Patente, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dalla legge.

In sintesi: le dichiarazioni rese tramite autocertificazione/dichiarazione sostitutiva devono corrispondere alla realtà perché le conseguenze sono molto gravi, e l'impossibilità di accedere ai cantieri per 12 mesi è soltanto quella più immediata.

Per ogni altra informazione relativa alla Patente a crediti, rimandiamo a quanto già comunicato nella nostra precedente circolare e, data la complessità dell'argomento e dei contenuti della Circolare dell'INL in commento, non possiamo che rimandare alla documentazione emessa dal medesimo Ispettorato reperibile nel portale web ufficiale.

In particolare, riteniamo necessaria una lettura approfondita di quanto chiarito dall'Ispettorato in materia di provvedimenti cautelari di sospensione della Patente, attività di indagine, attribuzione, decurtazione e recupero dei crediti.

Vi consigliamo comunque di coinvolgere attivamente il Vostro consulente che vi assiste nella gestione della sicurezza sul lavoro e vi assicuriamo qualsiasi chiarimento o approfondimento in merito alla vostra situazione specifica.

Ci auguriamo che quanto qui comunicato vi possa essere d'aiuto – sempre grati per la fiducia e la considerazione che ci avete dimostrato fin qui, inviamo i nostri più cari saluti.

STUDIO FRIGERIO
Consulenti del Lavoro Associati